COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia
Piazza Roma, 1 - Cap. 25051
Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 – www.comune.cedegolo.bs.it
c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989
info@comune.cedegolo.bs.it – protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it

Prot. n. 1557 *Cedegolo, 14 Marzo 2020*

ORDINANZA N° 10/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente – divieto di esercizio del commercio ambulante itinerante su tutto il territorio comunale per qualsiasi categoria merceologica .-

IL VICE SINDACO

- RAVVISATA la grave situazione sanitaria a livello nazionale e locale legata all'infezione da Covid-19;
- DATO ATTO dei contatti avuti e tutt'ora in corso con la direzione dell'A.T.S. della Montagna rispetto alla situazione attuale;
- RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 Febbraio 2020, 25 Febbraio 2020, 1° Marzo 2020, 4 Marzo, 8 Marzo ed 11 Marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini, evitando nella massima misura possibile le eventualità di assembramenti da parte dei cittadini medesimi;
- RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n° 11/2003 del 31 Marzo 2003 – "Nuova regolamentazione del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante in Cedegolo e Grevo";

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n° 114 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione dell'epidemia Covid-19, **il divieto del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per qualsiasi categoria merceologica, con effetto immediato e fino a revoca della presente Ordinanza.**

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

- la Polizia Locale, nonché gli altri organi competenti in materia, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che alla presente ordinanza, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio on line, venga data maggiore pubblicità attraverso la pubblicazione della stessa sulla home page del sito comunale.

IL VICE SINDACO
(Ivan Povoleri)

COMUNE DI CEDEGOLO · BRESCIA ·